

.COMITATO PROMOTORE DELLA CULTURA GIULIANA

Statuto

1. COSTITUZIONE E SEDE

È costituito un Comitato fondatore (di seguito “Comitato”), denominato

“Comitato Promotore della Cultura Giuliana”

Il Comitato ha sede in Trieste, via Giacinto Gallina n° 4, e ha durata a tempo indeterminato.

Il Comitato è regolato dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dal vigente Codice Civile.

Il Comitato è apartitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro e tutte le cariche e mansioni vengono svolte gratuitamente.

2. FINALITÀ E SCOPI DEL COMITATO

Il Comitato si prefigge di:

- **diffondere** lo studio, la conoscenza e la coscienza dei problemi culturali giuliani nel campo della lingua, della filologia, della letteratura, dell’insegnamento, della formazione culturale e professionale, della storia, dell’arte, della musica e dello spettacolo, delle arti e delle tradizioni popolari;
- **valorizzare** la cultura giuliana mediante lo studio e la diffusione conoscitiva multimediale;
- **promuovere** l’insegnamento delle diverse varietà linguistiche giuliane, con particolare riguardo alla formazione culturale e professionale;
- **tutelare** la valorizzazione di beni culturali, bibliografici e archivistici, di particolare valore filologico, favorendone la più ampia fruibilità da parte della collettività;
- **favorire** l’interscambio culturale con altre parlate e culture minoritarie.

Il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo o anche solo utile alla realizzazione delle proprie finalità statutarie, in particolare:

- progettare, programmare e curare, nel campo dell’istruzione, corsi e seminari di formazione e aggiornamento culturale e professionale sulla linguistica e cultura giuliane per chiunque abbia interesse ad apprendere o approfondire la sua conoscenza;
- progettare, programmare e curare lezioni e laboratori educativi e di intrattenimento nelle scuole, con particolare riguardo a quelle dell’infanzia;
- assegnare borse di studio e indire concorsi;
- promuovere convegni, congressi, proiezioni, spettacoli sia teatrali che musicali, spettacoli rievocativi e di piazza, mostre, stand espositivi e viaggi di studio;

- collaborare e partecipare a progetti, iniziative e attività in collegamento e collaborazione con Istituzioni culturali nazionali (specialmente di area veneta) e internazionali, sia con programmi svolti in regione che all'estero;
- avvalersi di proprie pubblicazioni periodiche e non periodiche, a carattere scientifico, divulgativo, popolare, scolastico;
- appoggiare associazioni, enti o circoli culturali, gruppi folcloristici, musicali, corali, teatrali, filodrammatici;
- intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche e private, al fine di fornire consulenza in materia di sostegno alle iniziative relative alla cultura giuliana.

3. COMPITI E ORGANI DEL COMITATO

Il Comitato:

- raccoglie presso enti, associazioni e privati le sovvenzioni necessarie per far fronte alle spese connesse alla promozione e al raggiungimento degli scopi prefissati nell'art. 2 del presente atto;
- valuta e approva le iniziative proposte dai suoi membri;
- delibera sulle modifiche del presente atto;
- procede, alla scadenza, alla rielezione dei suoi Organi;
- redige il regolamento del Comitato;
- procede alla nomina degli organizzatori delle manifestazioni indette per la promozione degli scopi fissati nell'art. 2 del presente atto.

I membri fondatori del Comitato formano il primo Consiglio Direttivo.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidamente della conservazione degli stessi e della loro destinazione agli scopi fissati nell'art. 2 del presente atto.

Ogni operazione di carattere patrimoniale dev'essere deliberata dall'unanimità dei componenti il Comitato.

Le deliberazioni non aventi carattere patrimoniale possono essere adottate a maggioranza semplice.

Il Comitato si riunisce almeno sei volte all'anno o qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Alla sua costituzione il Comitato nomina al suo interno:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente Vicario
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere

4. ADESIONI E COLLABORAZIONI

Potranno aderire al Comitato enti, associazioni e privati, nonché tutte quelle Istituzioni, sia pubbliche che private, che abbiano analoghe finalità e permettano il migliore perseguimento della promozione e sostegno della cultura giuliana nel mondo.

Il Comitato, con decisione unanime, potrà cooptare altri membri aderenti in aggiunta a quelli che hanno partecipato alla sua costituzione, i quali andranno a far parte di un “Comitato allargato”, le cui funzioni verranno precisate nei Regolamenti interni.

5. RISORSE ECONOMICHE

Al fine della raccolta dei fondi necessari per lo svolgimento della sua opera, il Comitato potrà avvalersi di qualsiasi strumento idoneo; in ogni caso i proventi di qualsivoglia attività, come pure eventuali sopravvenienze attive d’esercizio, verranno impiegati per il raggiungimento delle finalità prefissate nell’art. 2.

I fondi del Comitato sono impiegati per pagare le spese amministrative e quelle di qualsiasi altra natura quali lo sviluppo, le manifestazioni, le relazioni pubbliche, l’ospitalità, le conferenze, gli spettacoli ecc., sempre in linea con gli obiettivi del Comitato.

Le obbligazioni finanziarie del Comitato sono garantite solo dai beni dello stesso, con esclusione di responsabilità personali dei suoi componenti.

6. MODIFICA DELLO STATUTO

Il Comitato potrà adottare dei Regolamenti interni complementari al presente atto, purché non siano in alcun modo in contrasto con lo stesso.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri effettivi del Comitato.

7. SCIoglimento DEL COMITATO

Lo scioglimento del Comitato dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

In caso di scioglimento, il Comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, delibererà in ordine alla devoluzione, se in essere, del patrimonio residuo.

Tutti i beni del Comitato, che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore.